

CIRCOLARE N. 2/2025

OGGETTO: OBBLIGO DI PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DAL 2025

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori delle società.

L'art. 5 comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) stabilisce infatti, a seguito della modifica introdotta dall'1 c. 860 della Legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) quanto segue (in neretto la modifica introdotta)

“L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto **nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria**”.

L'obbligo riguarda pertanto **gli amministratori e i liquidatori** delle seguenti società:

- società di capitali
- società cooperative
- società consortili
- società di persone

Sono esonerate le società di mutuo soccorso e le società semplici che non svolgano attività d'impresa.

Non sono tenuti all'adempimento i soggetti che amministrano attività imprenditoriali svolte con una diversa forma giuridica (es. gli amministratori di consorzi, di contratti di rete, di associazioni, di fondazioni) nonché i preposti di sede secondaria di società estera, in quanto non sono qualificabili come amministratori della stessa.

Il **domicilio digitale dell'amministratore**, comunicato con la domanda di iscrizione presentata al registro delle imprese, può coincidere con il domicilio digitale della società (conformemente all'orientamento espresso da Unioncamere).

La mera **comunicazione del domicilio digitale** dell'amministratore (o del socio-amministratore di società di persone) è esente dall'imposta di bollo e dal diritto di segreteria: la legge non prevede un termine espresso per tale adempimento.

Il domicilio digitale degli amministratori è ora una componente formale necessaria per la corretta iscrizione degli amministratori nel registro delle imprese.

La **domanda di iscrizione** relativa alla nomina, variazione, conferma di amministratori/liquidatori delle società di capitali nonché la nomina, variazione degli amministratori/liquidatori delle società di persone, carente dell'indicazione del domicilio digitale di questi ultimi, comporta pertanto la **sospensione** del procedimento iscrivito e, in caso di mancata regolarizzazione, il **rifiuto** di iscrizione ai sensi dell'art. 11 c. 6 lett. b) del DPR 581/95, secondo il quale l'Ufficio, prima dell'iscrizione, accerta la regolare compilazione del modello di domanda. Allo stesso modo, il domicilio digitale degli amministratori deve essere comunicato nella domanda di prima iscrizione delle società sopra ricordate: anche in tal caso l'omessa indicazione comporta la sospensione del procedimento iscrivito e, in caso di mancata regolarizzazione, l'eventuale rifiuto ai sensi dell'art. 13 c. 4 lett. b) del DPR 581/95.

Onorari dello Studio

L'onorario per il servizio è di € 30 per ciascun amministratore, oltre IVA.

Per gli amministratori sprovvisti di una casella PEC personale, lo Studio offre inoltre il servizio di richiesta e attivazione della stessa al costo di € 15, oltre IVA e anticipazioni.

Qualora desideriate affidare allo Studio la creazione della PEC, vi invitiamo a comunicarcelo entro il 15/05/2025.

Lo Studio, utilizzerà come fornitore INFOCERT (dominio@legalmail.it).

Monitoraggio PEC

Vi informiamo che il controllo della propria casella di posta elettronica certificata (PEC) non viene effettuato dallo Studio e pertanto Vi ricordiamo l'importanza di monitorarla con cadenza almeno settimanale, accedendo alla stessa per la verifica della corrispondenza ricevuta, poiché le comunicazioni tramite PEC hanno il medesimo valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, rappresentano uno strumento di comunicazione con la PA e costituiscono un importante strumento di notifica (da parte, in particolare, degli Uffici Finanziari, Enti previdenziali e assistenziali, Equitalia, Camera di Commercio, Tribunale etc.).

Si precisa inoltre che la casella di posta elettronica certificata (PEC) ha una scadenza, generalmente annuale, che necessita di rinnovo, sempre a cura del cliente.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Studio Truppa - Medici

